

Studien zur
europäischen Rechtsgeschichte

Veröffentlichungen des
Max-Planck-Instituts
für europäische Rechtsgeschichte
Frankfurt am Main

Band 303



Vittorio Klostermann
Frankfurt am Main
2017

Andrea Padovani

Dall'alba al crepuscolo del commento

Giovanni da Imola (1375 ca.–1436)
e la giurisprudenza del suo tempo





Vittorio Klostermann
Frankfurt am Main
2017

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten
sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© Vittorio Klostermann GmbH
Frankfurt am Main 2017

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks und der
Übersetzung. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet,
dieses Werk oder Teile in einem photomechanischen oder sonstigen
Reproduktionsverfahren oder unter Verwendung elektronischer Systeme
zu verarbeiten, zu vervielfältigen und zu verbreiten.

Druck und Bindung: docupoint GmbH, Barleben
Typographie: Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Gedruckt auf Alster Werkdruck der Firma Geese, Hamburg.
Alterungsbeständig  ISO 9706 und PEFC-zertifiziert 

Printed in Germany
ISSN 1610-6040
ISBN 978-3-465-04308-9

*in memoria dell'amato maestro
Guido Rossi (1916–1986)*

Indice

Prefazione	XI
Capitolo I	I Commentatori	1
	1 Dopo Accursio	1
	2 La dialettica dei commentatori	4
	3 La svolta metodologica di Odofredo e la letteratura coeva	9
	4 Avviamento ad ulteriori ricerche	14
Capitolo II	Giovanni da Imola. La vita	17
	1 Gli anni giovanili e la formazione culturale	17
	2 Le lauree in diritto civile e canonico. Gli anni di insegnamento	22
	3 I rapporti con la città natale. La fama di un giurista affermato	31
	4 I rapporti con la città natale. Giovanni da Imola avvocato del comune	34
	5 I figli di Giovanni. <i>L'utriusque iuris doctor</i> Michele	36
	6 Un lascito testamentario disatteso	40
	7 I maestri... ..	44
Capitolo III	Le opere... ..	51
	1 Gli scritti civilistici. Le letture sull'Inforziato	51
	1.1 <i>In Primam Infortiati partem</i>	51
	1.2 <i>In Secundam Infortiati partem</i>	53
	2 Gli scritti civilistici. Le letture sul Digesto Nuovo	55
	2.1 <i>In Primam Digesti Novi partem</i>	55
	2.2 <i>In Secundam Digesti novi partem</i>	56
	3 Gli scritti canonistici. La lettura sulle Clementine	60
	4 Gli scritti canonistici. Le letture sulle Decretali	62
	4.1 <i>In Primum Decretalium</i> . A proposito di un falso	62
	4.2 La <i>lectura</i> di Giovanni da Imola <i>in Primum Decretalium</i> . Editori senza scrupoli	67
	4.3 La <i>lectura</i> di Giovanni da Imola <i>in Primum Decretalium</i> . Dall'edizione incunabola a quella del 1575	69

4.4	<i>La lectura</i> di Giovanni da Imola <i>in Primum Decretalium</i> . I manoscritti	71
4.5	<i>In Secundum Decretalium</i>	77
4.6	<i>In Tertium Decretalium</i>	80
4.7	<i>In Quintum Decretalium</i>	82
5	<i>Repetitiones</i>	87
6	I consigli	88
6.1	La voce di Giovanni da Imola e le raccolte a stampa	88
6.2	Le raccolte a stampa dei <i>consilia</i> di Giovanni da Imola. Tracce di un evento calamitoso?	91
6.3	I consigli. Distribuzione territoriale, clientela, attività professionale	93
6.4	<i>Consilia</i> editi fuori delle collezioni 1495–1581. Alcuni inediti	97
7	Il <i>Tractatus pro Gregorio XII</i>	105
8	Le <i>Additiones</i> al <i>Tractatus de significationibus dictionum et specialiter prepositionum, adverbiorum, coniunctionum</i> di Dino del Mugello	107
9	I <i>Sermones</i>	111
10	Altre opere: minori, disperse o di incerta attribuzione ...	114
11	Un'opera falsamente attribuita a Giovanni da Imola: la redazione degli statuti lucchesi	117
Capitolo IV	La dimensione intellettuale	121
1	La cultura giuridica e la conoscenza delle fonti	121
2	La cultura giuridica. Maestri antichi e contemporanei ...	127
3	Il bibliofilo	133
4	La dottrina, per sparsi indizi	135
5	Il metodo <i>in legendo</i>	139
5.1	Da Cino ad Angelo degli Ubaldi	139
5.2	La scuola bolognese	143
5.3	Giovanni da Imola e i suoi contemporanei	148
5.4	I giuristi posteriori a Giovanni da Imola	153
5.5	Per concludere	155
6	La cultura letteraria e filosofica	158
7	Gli allievi	160
8	Giovanni da Imola e il suo tempo	163
9	I giudizi	166
10	Vecchio e nuovo	170

Capitolo V	Giuristi e cultura giuridica a Imola nell'età di mezzo ...	175
	1 Una città di Romagna e i suoi giuristi fino al secolo XIII	175
	2 Giuristi imolesi dei secoli XIV–XVI in. Uno schedario ...	179
	3 Spunti per un provvisorio bilancio	206
	4 I contatti con giuristi esterni al mondo cittadino	207
Appendice	215
	IOHANNES DE IMOLA, <i>Prohemium in Primum librum Decretalium</i>	215
	<i>Tractatus de significacionibus dictionum et specialiter preposicionum, adverbiorum coniunctionum etc. secundum dominum Dynum cum quibusdam introscriptis addicionibus factis per dominum Iohannem de Ymola</i>	226
	<i>Sermo pro eo qui promovetur ad rectoratum</i>	230
	<i>Sermo pro recipiendo iuramento a domino potestate Bononie</i> ...	233
Bibliografia	237
Indice delle fonti commentate da Giovanni da Imola	277
Indice dei consilia inediti	282
<i>Quaestiones</i> inedite	283
Indice delle sigle	283
Indice delle persone e dei luoghi	284
Indice dei manoscritti	306

Se ho deciso di pubblicare questo libro su Giovanni da Imola, è perché esso mi fu suggerito dal mio primo maestro bolognese, il compianto professor Guido Rossi, più di quarant'anni fa. Poi, col mio passaggio alla 'Sapienza', Bruno Paradisi mi consigliò di occuparmi d'altro: così nacquero gli *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni* edite nella collana *Ius nostrum* dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Roma. Può darsi che quel suggerimento, giunto ad interrompere una ricerca già avviata, scaturisse da ragioni di opportunità accademica come se allora occorresse, per un giovane alle prime armi, distinguersi da un filone letterario – quello biografico – certo fiorente ma diffuso tra altre scuole, tra altri indirizzi scientifici.

Non ritengo, peraltro, che il maestro romano disprezzasse indagini di tal fatta se è vero che, in un suo celebre saggio, del 1960,¹ aveva scritto:

“La scienza moderna ha proceduto, sulle opere di Bartolo e degli altri Commentatori, per saggi parziali ed occasionali. Per questa ragione tante incertezze gravano ancora non soltanto sulla conoscenza della dottrina del secolo XIV, ma anche su quanto quella dottrina esprimeva delle condizioni reali dell'epoca nella quale fu formulata e dei nessi che la legavano alle epoche precedenti ed alle successive”.

“Le ragioni di ciò – aggiungeva – andrebbero ricercate non in corcostanze casuali, ma negli indirizzi fondamentali seguiti dalla scienza giuridica e storico-giuridica nel secolo scorso e nel nostro; ed il discorso sarebbe troppo lungo”.

Il riferimento ad una *Dogmengeschichte* solo intenta a ricostruire le vuote forme di un lontano passato, spesso nella speranza di trovare ‘precedenti’ a forme uguali o simili correnti anche nei tempi moderni mi pare trasparente.² Di fatto, già con la prima ricognizione dei codici manoscritti di opere ascritte (od ascrivibili) a Bartolo e poi con la promozione dei due *Itinera* (Germania e Spagna) Bruno Paradisi pareva prospettare l'avvento di “una speculazione storico-giuridica più sicura”³ nel superamento di una vecchia impostazione metodologica che infruttuosamente contrapponeva la ricerca codicologica alla storia delle idee che, per la sua formazione intellettuale – *lato sensu* idealistica – doveva pur assumere un ruolo prevalente. Dico ‘pareva’, perché altrove Paradisi scrive, dopo aver parlato della funzione assegnata alla filologia:

1 PARADISI 1960/1962/1987, p. 898.

2 Cf., oggi, sul punto, BELLOMO 2012, pp. 43–4.

3 Cf. la *Premessa* a CASAMASSIMA 1971, p. V.

“Il critico della storia politica, economica, giuridica filosofica, si giova più ampiamente dei risultati dell’archeologia, della storia dell’arte, della numismatica, della sfragistica. Il campo specifico della ricerca non vieta conoscenze più vaste. Esse presuppongono l’unità della conoscenza storica e rivelano la tendenza a stabilire in essa l’unità di ogni aspetto della vita spirituale. Non potrebbe essere diversamente per la storia giuridica.”⁴

E sta bene, se non fosse che qui, singolarmente, lo studioso romano dimenticava di annoverare l’indagine da condurre sui codici manoscritti – pur altrove promossa, come s’è appena visto – e sulla documentazione archivistica. Che la ricerca erudita non costituisca l’unica meta dello storico-giurista è affermazione condivisibile; lo è meno, a mio giudizio, che essa sia “soltanto uno dei mezzi per risolvere i problemi che il senso della storia ci pone per scorgere l’immenso panorama di tutto lo spirito umano”⁵ perchè, piuttosto, essa si pone come uno strumento insostituibile dal quale la storia del diritto, nel suo avanzamento, non può assolutamente prescindere nell’atto stesso in cui si prefigga, appunto, lo scopo di delineare l’evoluzione della scienza giuridica.

A mio parere, infatti, parlare di storia delle idee ha un senso solo se essa diviene storia di uomini che vivono nel tempo e nello spazio, intrecciano e confrontano le loro opinioni con quelle di altri, in parte ereditando dalla tradizione, in parte proponendo del proprio talvolta con successo, talaltra subendo la sconfitta e l’oblio. Proprio lo studio dei codici manoscritti, nella puntigliosa e faticosa raccolta dei dati cronologici e topografici, delle annotazioni lasciate dai copisti o degli appunti relativi alle modalità d’insegnamento di un maestro costituisce – assieme al numero dei superstiti esemplari di un’opera – la via maestra per restituire solida concretezza ad ogni ricostruzione di ordine storiografico. Sotto questo aspetto il metodo seguito da Giovanna Murano e dai suoi collaboratori nella stesura di *Autographa* costituisce, oggi, un modello per molti versi esemplare dal quale si può ripartire per allineare la storia del diritto ad altre discipline che da tempo, ormai – si tratti di letteratura, di filosofia, di arte o scienza – sono in grado di tracciare l’evolversi delle dottrine, dei problemi, degli indirizzi, delle metodologie elaborate dai singoli autori o dalle scuole.⁶ Così la storia si risolve in storia del pensiero, comunque espresso nella varietà dei generi e delle forme assumibili dallo spirito. Quando ha per oggetto l’uomo nella sua apparizione sul proscenio del mondo (può darsi, infatti, per altro verso, anche una storia della terra nelle sue ere geologiche o dell’ecosistema), essa non può fare altro che occuparsi di ciò che lo contraddistingue come soggetto cosciente di sé e dell’ambiente, fisico o sociale, nel quale si trova inserito. In

4 PARADISI 1973, p. 102.

5 Sopra, n. precedente.

6 PADOVANI 2013/6, pp. 79–84.

questa prospettiva la stessa storia del diritto, se vuole avere un significato per chi la studia, deve farsi storia del pensiero giuridico. Storia del pensiero perché, in definitiva, innanzi alle emergenze di ordine ‘materiale’ (economiche, sociali, belliche o quant’altro si possa immaginare d’ordine ‘estrinseco’) è sempre lo spirito umano chiamato a dare risposte commisurate alla novità degli eventi. Se il loro accertamento – possibile solo attraverso un’ampia raccolta di dati desunti dalla documentazione – conferisce ai prodotti della elaborazione intellettuale il dinamismo della vita è pur vero, d’altra parte, che l’accento posto dall’occhio indagatore dello studioso sull’emersione di dottrine e concetti supera i limiti di una storiografia intessuta di soli fatti: *histoire historisante* o meramente *évènementielle*, dimentica di ciò che la rende, davvero, ‘umana’.

Questo libro su Giovanni da Imola tenta di dare corpo all’impostazione metodologica di cui ho appena parlato, nella speranza – non sta certo a me giudicare il risultato – di ritrarre, nella vita e nelle opere, un commentatore tra i più noti e celebrati del Tre-Quattrocento. Allo stesso tempo il tratteggio della sua figura non poteva trascurare di occuparsi di quanti gli furono maestri, colleghi e discepoli; né, credo, poteva esimersi dal ricostruire l’ambiente cittadino nel quale egli mosse i primi passi, maturò la sua personalità, operò come *iuris utriusque doctor* a varie riprese.

La scelta del titolo di questo volume è la logica – forse necessaria – conseguenza di tali scelte. So bene che il grande Friedrich Nietzsche, nelle *Unzeitgemässe Betrachtungen, zweites Stück: von Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben* irrideva intitolazioni di tale fatta:

“Se desiderate biografie, allora che non siano di quelle col ritornello « Il signor Taldeitali e il suo tempo », ma quelle sul cui frontespizio si dovrebbe leggere « Un lottatore contro il suo tempo »”⁷

Quella sollecitazione è restata lettera morta. Con qualche scusante. Quando si inizia ad inseguire le vicende di un personaggio del quale – per concorde ammissione – poco o nulla si sa, ci si addentra, per così dire, in un sentiero tra il bosco (*Holzweg*, per riprendere una espressione cara a Martin Heidegger). Il bilancio si trae solo alla fine del percorso, dopo essersi misurati con grandi e piccole difficoltà. Volgendosi indietro, si comprende se quel cammino meritava davvero d’essere compiuto impegnando tutto il tempo necessario. Il personaggio che si è tentato di trarre dalle nebbie del tempo, spesso sfuggente al nostro domandare, ripreso tra una interruzione e l’altra del sentiero, appare finalmente – se non nelle sue fattezze precise – almeno nei suoi lineamenti fondamentali. Quale esso fu, non sempre come avremmo desiderato che fosse: magari più

7 Cito dall’ed. italiana: F. NIETZSCHE, *Sull’utilità e il danno della storia per la vita*. Nota introduttiva di G. Colli, Milano 1973-74, p. 56.

vicino alla sensibilità di chi lo ha inseguito a lungo sui tornanti di una vita errabonda ed operosa. Perché accade anche questo a chi decide di avventurarsi per un cammino pressoché ignoto: correre il rischio della novità, qualunque essa sia. Altri possono permettersi di vagliare, tra figure già note, quella che per affinità spirituale ed intellettuale meglio corrisponde ai propri gusti o alle attese dei potenziali lettori. All'esploratore solitario il privilegio dell'amante – libero di scegliere la persona alla quale legare alcuni anni della propria vita – è negato. Nel mio conterraneo ho ritrovato certi caratteri che sono anche miei e molti altri che mi sono affatto estranei: ma non si scrive solo per sé.

Certo, per quanto lo riguarda, si può ben affermare che Giovanni da Imola non ebbe mai la stoffa del lottatore. Rispetto ad alcuni dei suoi maestri – Pietro d'Ancarano e Antonio da Budrio, in particolare – o di alcuni contemporanei – penso a Francesco Zabarella – gli mancò, per temperamento, la tensione spirituale e morale per incidere sulle grandi prove in cui furono coinvolte la Chiesa e gli stati all'epoca del Grande Scisma. Non gli fece difetto la scienza, come riconobbe il giovane Enea Silvio Piccolomini: ciò per cui ottenne riconoscimenti in vita e dopo la morte.

Per accertare tutto questo, il cammino doveva pur essere compiuto, gli ostacoli andavano rimossi, documenti e opere dovevano essere esplorati. Nulla, sicuro, v'è di definitivo: appassionato della montagna, ho imparato che da una ricognizione, da una vetta faticosamente raggiunta occorre sempre ripartire per nuove mete, per ulteriori conquiste che altri, spero, condurranno a termine.

I Commentatori

1 Dopo Accursio

Con la nascita dell'Università di Bologna ad opera di Irnerio, dei suoi allievi e continuatori, il mezzo privilegiato per accostarsi ai ritrovati testi di Giustiniano fu la glossa. Questo strumento di analisi, certo assai antico, non fu esclusivo dei giuristi: fin dai tempi più remoti ne appaiono apposte a opere di storia e di filosofia, di letteratura e di scuola, alle sacre scritture. In breve, non vi fu testo autorevole, già nel primo medioevo, che non fosse guidato, nella sua comprensione, da una serie di annotazioni poste, se brevi, tra una riga e l'altra oppure a margine dello scritto, se di qualche estensione.

Seduto in cattedra, il maestro legge – di qui il termine 'lezione' – il passo che che si accinge ad esporre dapprima nella sua intrezza; poi, tornato sui suoi passi, si sofferma su quelle parole che, a suo giudizio, richiedono d'essere spiegate nel loro significato o si prestano ad approfondite riflessioni. Se si tratta di un'opera giuridica il docente richiamerà altri frammenti del *Corpus Iuris* che trattano in parallelo la stessa materia, così che gli ascoltatori abbiano un quadro più completo della disciplina o dell'istituto di cui si tratta.

Talvolta l'analisi solleva dei dubbi, teorici o di ordine pratico, che richiedono una approfondita discussione e infine una risposta. Anche la *quaestio* – da *quaero*, 'domando' – se di dimensioni non troppo estese finisce sul margine del codice. Qui può trovarsi in compagnia di altre glosse che dopo aver dato la definizione di un certo concetto, disarticolano la nozione generica nelle specie subordinate. Detto cos'è – ad esempio – l'azione ("diritto di perseguire in giudizio ciò che ci è dovuto") si noterà ch'essa può essere civile o pretoria, *in rem* o *in personam*, *in simplum*, *in duplum*, *in triplum* o *in quadruplum*. Allo stesso modo le sostituzioni ereditarie si dividono in volgari, pupillari, fedecommissarie, esemplari, compendiose. E così via. Si conosce distinguendo e viceversa.

Mentre espone il proprio punto di vista, il maestro traccia un segno grafico sulla parola che ha occasionato così diverse riflessioni e lo riporta identico sullo spazio libero a fianco del testo. Qui scrive a penna ciò che ha appena detto a voce. In chiusura può apporre una sigla che lo indica come autore della annotazione (glossa redatta); altrimenti ci penserà uno studente, affinché non vada perso il frutto della lezione (glossa riportata).

Sono, queste, cose ben note agli specialisti e che qui si riportano in sintesi per il lettore meno esperto. La straordinaria diffusione del metodo didattico indusse per tempo a indicare quei primi interpreti col nome di ‘glossatori’. L’apice della scuola fu raggiunto da Accursio († 1262) che – raccogliendo dalla gran messe dei predecessori quanto gli pareva meritevole di sopravvivere, ma largamente apponendo anche del proprio – redasse nel giro di alcuni decenni la ‘grande glossa’, detta anche ‘perpetua’ per il solo fatto di divenire compagna inseparabile, dal momento in cui apparve, del testo romanistico: non solo nei manoscritti ma fin dentro gli esemplari a stampa. Negli uni come negli altri l’apparato si presenta con una scrittura fitta, ben ordinata, facilmente riconoscibile a prima vista, quasi una cornice che racchiude un quadro centrale – il testo romano, disposto su due colonne.

S’è parlato – e si continua a parlare – di ‘serrata della glossa’ a significare la definitività dell’impresa accursiana. Affermazione condivisibile a patto di non ritenere che con Accursio scompaia d’acchito anche una forma di letteratura scientifica che, per quanto riguarda il diritto canonico, torna con Giovanni d’Andrea († 1348) a decorarne le ultime due compilazioni ufficiali, il *Liber Sextus* (1298) e le *Clementine* (1317); anche la scienza civilistica offre alcuni esempi – sebbene sporadici e marginali¹ – di sopravvivenza della glossa. Certo, la morte di Accursio segna uno spartiacque e la fine di una scuola durata centocinquant’anni. Da quel momento in poi occorre trovare nuove strade, aprire altri scenari perché la vita e la dottrina non possono arrestarsi. L’ultima metà del Duecento è costellata da una pleiade di giuristi che Savigny chiamò ‘postaccursiani’, distinti tra ‘teorici’ e ‘pratici’: complessivamente prevalenti, questi ultimi, nel giudizio di Calasso.² Agli inizi del secolo XIV la scienza del diritto avrebbe attuato, nelle parole del maestro leccese, “una svolta decisiva dimostrata dalla forma letteraria che fu tipica della nuova scuola: il commento. E ‘scuola dei commentatori’ sarà chiamato il nuovo indirizzo”.³ Rispetto alla glossa, orientata alla chiarificazione della *littera* (e, in particolare, del suo *sensus*), il commento avrebbe privilegiato – secondo una interpretazione abbastanza diffusa – la penetrazione del *sensus* di ogni singola norma.⁴ Inoltre, la riapparizione dei testi aristotelici avrebbe sortito

1 Quali, ad esempio, le glosse di Bartolo da Sassoferrato: PARADISI 1967/1987. Lo stesso giurista compone l’apparato alla *Ad reprimendum* di Enrico VII.

2 SAVIGNY 1850, V, pp. 353–602; CALASSO 1954, p. 545.

3 CALASSO 1954, p. 564.

4 Argomentando da un celebre passo di Uguccione imperfettamente riferito da SAVIGNY 1850, III, p. 562, n. b, ripreso da CALASSO 1954, p. 529 e infine da CORTESE 1995, II, p. 186, n. 101. Il frammento di cui si tratta va oggi riletto nell’edizione critica offerta da UGUCCIONE 2004, p. 536: “Commentum est expositio verborum iuncturam non considerans sed sensum: deservit expositioni sententiae alicuius libri et non constructioni litterae. Accipitur quandoque com-

l'effetto di dilatare l'apporto della dialettica negli scritti di questi autori, al punto di indurre alcuni storici a designarli come 'dialettici' o 'scolastici'. Di qui il giudizio severo di Savigny, che bollò l'intera produzione dei postaccursiani come sterile e insipido lavoro, esercizio di vuoto formalismo privo di critica, pertanto estraneo al progresso culturale che caratterizzò altre discipline.

Se si escludono alcune recenti riserve al profilo così tracciato dall'ottocentesco studioso tedesco, non si può negare che esso abbia pesantemente condizionato, per molto tempo, la storiografia giuridica.⁵ Savigny svalutò i commentatori contrapponendo alla prolissità delle loro opere la prosa asciutta dei glossatori ai quali – oggi lo sappiamo bene – non fece peraltro difetto l'uso di strumenti dialettici.⁶ La differenza tra le due scuole risulterebbe, in definitiva, solo di ordine quantitativo, sicché alla moderazione dei primi maestri sarebbe subentrata una smodata, soffocante mania di filtrare lo studio delle leggi attraverso le maglie strettissime della logica. Scelta sostanzialmente improduttiva sul piano dei risultati concreti perché di fatto applicabile – secondo Meijers – a problemi privi di risvolto pratico oppure – come sostenne Paradisi – produttiva d'un mero "metodo di espressione"⁷ in grado di conferire all'esposizione – nella migliore delle ipotesi – veste organica o assetto sistematico. Esito, però, già raggiunto dai glossatori.⁸

mentum largius, scilicet pro quolibet libro et tunc sic diffinitur: commentum est plurimorum studio vel doctrina, in mentem habitorem in unum collectio; glosa est expositio sententiae et ipsius litterae que non solum sententiam sed etiam verba attendit quasi expositio sententiae ipsius litterae continuans et exponens, unde et dicitur glosa quasi glossa, idest lingua, quia, tamquam lingua doctoris adesset et exponeret, et litterae exponende insistit et sensum enucleat". Come si vede, secondo quanto è qui riferito, il commento è in realtà orientato alla enucleazione del *sensus* di un libro nella sua interezza. Mi pare pertanto improprio servirsi di questa citazione per definire le caratteristiche dei commenti redatti dai giuristi molto tempo dopo. L'Uguccione autore delle *Derivationes* – sia egli il celebre canonista o un omonimo lessicografo – ebbe probabilmente in mente i più diffusi commenti teologici del suo tempo, volti a penetrare, nell'insieme, il *sensus* spirituale, allegorico e tropologico del testo al quale si riferivano.

5 A titolo esemplificativo cf. MEIJERS 1959, p. 112 – approvato da PARADISI 1960*/1987, p. 974 – HORN 1973, p. 262; WIEACKER 1980, I, p. 110; LANGE-KRIECHBAUM 2007, pp. 267–70.

6 Cf., in generale, OTTE 1971. Sulle tecniche raffinate dei primi glossatori – probabile eco di coeve dottrine francesi – PADOVANI 2006, pp. 140, 158–66. Una volta per tutte, qui, avverto che il mio lavoro è in attesa di miglioramenti e correzioni che troveranno spazio in una edizione successiva.

7 PARADISI 1960/1987, p. 777.

8 Come ammette lo stesso PARADISI 1960*/1987, p. 969. Sulla sua scia PIANO MORTARI 1976, pp. 28–9 con specifico riguardo alle *Summae*. Un accenno anche in HORN 1973, p. 263.

Alla fine, dovendosi pur spiegare, in qualche modo, la novità portata dalla scuola del commento e il suo innegabile successo, la storiografia giuridica ha sottolineato, di quel movimento scientifico, l'attenzione alla pratica (soprattutto nei confronti degli *iura propria*), la capacità di creare nuove figure e istituti grazie alla libertà intellettuale mostrata sia verso la glossa accursiana sia, ancora, verso lo stesso testo romanistico nei cui confronti, viceversa, i glossatori si sarebbero piegati ad una "subordinazione formale" venata di misticismo.⁹ Resta da spiegare, allora, come si possano riconoscere meriti così notevoli a giuristi severamente criticati sotto il profilo metodologico, posto che il risultato di qualsiasi operazione scientifica dipende, in ultima analisi, dal metodo usato. L'intera questione va dunque riesaminata alla luce di altri elementi.

2 La dialettica dei commentatori

S'è detto e ripetuto, da Savigny in poi, che l'abuso della strumentazione dialettica, almeno a partire dall'orleanese Jacques de Revigni (ca. 1260–96) sarebbe dipeso dalla riscoperta delle opere logiche di Aristotele. In un recente contributo Andrea Errera ha dimostrato che la celebre disputa tra Jacques e Francesco d'Accursio – a Orléans o Tolosa, tra il 1260 e il 1274 – fu vittoriosamente risolta dal maestro francese sul fondamento degli *Analitici secondi*:¹⁰ un testo di Aristotele che, sebbene tradotto da Giacomo Veneto tra il 1125 e il 1250 e nuovamente da Gerardo da Cremona (1114 ca.–1187),¹¹ aveva attratto l'attenzione dei giuristi solo ad Orléans, in una scuola ove l'accesso agli studi di diritto era consentito a chi avesse conseguito il dottorato *in artibus*. La scoperta di Errera è senz'altro importante ma illumina soltanto un aspetto del problema. Gli *Analitici secondi*, infatti, si occupano del sillogismo apodittico, dunque dello strumento principe della scienza che da premesse certe ed evidenti perviene a conclusioni dello stesso tipo. Di solito, però, queste condizioni di partenza non si danno nell'esperienza del diritto, costretta a muoversi da premesse solo probabili come dimostra la non casuale diffusione, a partire dalla fine del secolo XIII, di alcuni trattatelli *de modo arguendi in iure*.¹² Anche in questo ambito Jacques de Revigni dimostra la sua competenza, muovendosi con disinvoltura tra fallacie

9 Così ORESTANO 1987, p. 186 che tuttavia nota ancora la stessa religiosa reverenza verso il testo romanistico tra i commentatori dei secoli XV e XVI. Per PARADISI 1960*/1987, p. 969 i glossatori "furono dei dottrinari e non dei pratici, anche se ai problemi della pratica non furono sordi, non già per servirsi in essa del diritto giustiniano, ma invece per criticarla e ridurla alla misura di quello".

10 ERRERA 2007/1.

11 BRAMS 2003, pp. 43, 63, 71–2.

12 CAPRIOLI 2006.

d'accidente, *fallaciae figurae dictionis, consequentiae e quaestiones* proposte in gran numero.¹³

Così stando le cose, ci si può chiedere se proprio a lui – o più in generale, agli orleanesi – siano dirette le critiche mosse da Alberico da Rosciate (1290 ca. – 1360) ai *doctores moderni* in apertura del suo commento al Digesto vecchio:¹⁴

“Ho taciuto fino ad ora per rispetto ai miei predecessori e non oserei parlare se non confidassi nella franchezza di Riccardo Malombra [1259 ca. – 1334], mio riverito maestro, al quale – senza offesa per alcuno – nessun altro, da molto tempo, credo che possa essergli pari nella nostra scienza. Egli infatti derideva alcuni dottori, suoi contemporanei, che si sforzavano di esporre la nostra scienza con sillogismi, sofismi, sottigliezze dialettiche e diceva di ben considerare che la nostra scienza non può essere esposta a quel modo. Per questo si può vedere il modo di lavorare dei giureconsulti che talora, quando si tratta delle nostre leggi, allegano ragioni per una parte e per l'altra, come si constata alla l. Nesennius, infra, de nego. gest. (D. 3.5.33[35]) e in altre, che ometto. Non è dato, però, di trovare che quegli stessi giureconsulti discutessero al modo in cui i *doctores moderni* praticano ed insegnano a praticare ai loro allievi. Questo vezzo ha avuto origine dai *doctores ultramontani*, la maggior parte dei quali – anche se assai rinomati e colti – furono più sottili che utili. Non è infatti una via sicura argomentare nella nostra scienza ingannando altri con discorsi sul formato, la forma, la sostanza, gli accidenti e cose simili. Questo non fu lo stile dei nostri padri e antichi dottori: Giovanni Bassiano, che fu ben sottile, Azzone, Bulgaro, Martino, Odofredo e altri ancora. Essi infatti argomentarono a partire dal testo delle nostre leggi attinenti alla materia che trattavano. Non dico che non si possa arguire da minore a maggiore, *a contrario sensu* o in altri modi che sono ammessi ed approvati dalle leggi. Da parte mia esorto dunque gli studiosi di diritto a seguire le orme dei giureconsulti, dei nostri antichi padri e dottori restando fedeli al testo e alla glossa, nonché alle opinioni più collaudate dei dottori senza convertirsi alle favole, agli argomenti sillogistici e sofisticati nei quali v'è solo l'apparenza – non la sostanza – della verità. Tale non è solo il vizio dei nostri dottori e avvocati moderni: ché anzi questa malattia s'è diffusa nella scienza teologica, ove i predicatori moderni, abbandonate le sacre scritture, si sono convertiti a figure, ai filosofi, ai poeti, a favole ... Gli scolari del giorno d'oggi si rallegrano più ad ascoltare sottigliezze e sillogismi piuttosto che cose utili e vere: e i loro maestri in questo li applaudono, ciò che non dovrebbero fare. Meglio sarebbe tenere presente il trattatello *de modo docendi et studendi* che compose Martino da Fano”;

“Unum tamen plus conticere non possum, quod hactenus tacui propter reverentiam meorum maiorum, et quod dicere non audeam, nisi fretus audacia reverendi patris et domini mei Richardi de Malumbris, cui cum omnium reverentia loquendo credo vix parem in scientia nostra inventum longis temporibus. Ipse enim irridebat aliquos doctores contemporaneos suos, qui studebant

13 ALBERICUS DE ROSATE 1585a, fol. 328va ad D. 6.1.56(57); ALBERICUS DE ROSATE 1585e, fol. 79ra, n. 2 ad D. 41.2.3.2; IACOBUS DE RAVANIS 1519 fol. XCVva ad C. 2.21(22).9. Cf. PADOVANI 2014/5.

14 ALBERICUS DE ROSATE 1585a, fol. 1ra, pr.–2.

tradere scientiam nostram silogistico, sophistico, et dialectico modo: et dicebat considerari debere, quod scientia nostra tradi non debet hoc modo: et ad hoc inspiciatur modus tradendi iurisconsultorum, qui aliquando allegant pro utraque parte in legibus nostris, sicut patet in l. Nesennius, infra, de nego. gest. (D. 3.5.33[35]) et pluribus aliis, quas omitto; et non reperietur, quod ipsi iurisconsulti arguerint modo quo arguunt Doctores Moderni, et discipulos instruunt, et quod originem habuit a Doctoribus ultramontanis, qui in multis plus eorum aliqui fuerunt subtiles, quam utiles, et aliqui magnae excellentiae, et scientiae. Arguere enim in scientia nostra ad decapitationem alicuius de formato, et forma, de substantia, et accidenti, et similibus modis et argumentis silogisticis non crederem bene tutum, nec hunc stilum secuti sunt patres, et Doc. nostri antiqui Io[hannes] qui satis fuit subtilis. Azo, Bul[garus], Mar[tinus], Odoff[redus], nec alii, sed arguerunt ex testibus ll. nostrarum vicinis ad materiam, de qua agebatur: non dico, quod non possit argui a minori ad maius a contrario sensu, et modis aliis, qui in iure nostro approbati reperiuntur, ex quo hortor quoscumque studiosos iuris nostri, quod sequantur vestigia iurisconsultorum, et patrum et Doc. nostrorum antiquorum, inherendo tex. et gl. et opinionibus Doc. magis approbatis, et se non convertant ad fabulas nec argumenta silogistica et sophistica, ex quibus veritas non habetur, sed sola apparentia. Nec istud est solum nostrorum doctorum et advocatorum modernorum. Imo etiam iste morbus irrepsit in scientia theologie, quia predicatorum moderni relictis sacris scripturis ad figuras, philosophos, poetas, et fabulas se convertunt ... Scholares autem moderni magis delectantur, audire subtilia, et silogistica, quam utilia, et vera et Doc. in his ipsis applaudunt, quod facere non deberent. Pro hoc etiam bene facit modus docendi et studendi, quem tradidit dominus Mart[inus] de Fano”.

Di fatto, poco oltre, Alberico ne riferisce lo scritto¹⁵ ove si raccomanda al giovane studente *in legibus* di astenersi da truffe e ornamenti verbali, di proporre il *casus* adeguato alla lettera della legge, di accertare come la *ratio* di questa sia conforme alla rubrica in cui è inserita, di risolvere le contrarietà apparenti rendendone ragione, accordare il disposto a norme simili e cogliendo, infine, l'*intellectus legis*. Fin qui il giurista bergamasco: ma sarebbe un errore ritenere che la critica ai *doctores moderni* rifletta il pensiero dei maestri italiani attivi nei primi decenni del Trecento. Cino da Pistoia (1270 ca. – 1336), ad esempio, si mostra di tutt'altro parere fin dalle prime righe della *Lectura Codicis*:

“Poiché tutto ciò ch'è nuovo (*omnia nova*) piace – e soprattutto quanto si dimostra dotato di utilità – è parsa a me, Cino da Pistoia, cosa bellissima scrivere brevemente utili riflessioni intorno al Codice a motivo delle novità introdotte dai dottori moderni”¹⁶

Qui le novità dei *doctores moderni*, anziché essere respinte in blocco, sono stimolo per avviare un ambizioso progetto, progressivo sia sotto l'aspetto contenutistico che metodologico. Certo, tutto va sottoposto al vaglio dell'effettiva utilità per la

15 ALBERICUS DE ROSATE 1585a, fol. 7vb, n. 5 ad const. *Omnem*, § 5 c.f. Cf. FRATI 1921 che riferisce per intero l'epistola di Martino da Fano.

16 CYNUS PISTORIENSIS 1578, fol. 1ra ad C. 1.1.

scienza del diritto, astenendosi dall'intervenire su problematiche che competono ad altri settori disciplinari. È il caso della discussione avviata tra Jacques de Revigni e Pierre de Belleperche a proposito dell'autentica *Ingressi* (post C. 1.2.13). A giudizio del primo l'imperatore, in quel passo, "fecit unum entymema, id est, unum sillogismum imperfectum" – dunque, privo della premessa minore – mentre per il secondo si configura da subito un sillogismo perfetto. Cino taglia corto. "Hec laicis relinquuntur" – tali questioni si lascino ai non giuristi¹⁷ – e passa oltre: "accedamus ad Auth. istam et eius materiam opponendo et quaerendo"; giusto alla maniera dei maestri francesi, seguiti senza ombra di dissenso. In breve, per il Sighibuldi si tratta di scegliere con discernimento: ma la fedeltà alle metodiche della scolastica rinnovata nelle terre d'oltralpe costituisce, ormai, una scelta senza ritorno. Per lui la conoscenza della filosofia si impone come un corredo del tutto necessario, fino a subire gli strali di chi – come Onesto da Bologna (1240–1303) – è a lui astretto da vincoli di amicizia:

"Non so chi'l vi fa fare o vita o morte
ché, per lo vostro andar filosofando
avete stanco qualunqu'è 'l più forte".¹⁸

Torniamo pure, ora, alla testimonianza di Alberico da Rosciate. Se esaminata con attenzione, essa rivela aspetti fortemente problematici. Sofferamoci dapprima sul riferimento alle dottrine propugate da Riccardo Malombra. La sua produzione scientifica non ci è ancora perfettamente nota: ma in un paio di *quaestiones* egli contraddice proprio ciò che l'allievo bergamasco gli attribuisce – l'avversione al *sophistico et dialectico modo* diffuso tra i contemporanei. Così:

"Primo loco questionem ... pro et contra adducendo rationes *per modum sophisticum* more solito discutiam. Secundo quid mihi verius videbitur subiciam et ad rationes contrarie partis responsiones adducam. Tertio ad secundam questionem ... condescendam et eidem finem quam credidero veriore imponam";

"Primo sex vel septem rationibus *per modum sophisticum* aductis quam brevis potero suadebo. Deinde quod non ... alii(s) sex rationibus in contrarium aductis probabo. Tertio subiciam quod verius in questione predicta fore putabo. Quarto ar(gumentis) in contrarium aductis prout dominus dederit respondebo. Quinto duas annectam questiones satis ad materiam pertinentes et eas solvam".¹⁹

Consideriamo la prima *quaestio*, riprodotta nel ms. della Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio San Pietro A 29, fol. 294rb–296vb. Riccardo sviluppa due serie di inferenze reciprocamente opposte. La prima serve per provare ("pro-

17 CYNUS PISTORIENSIS 1578, fol. 6ra, pr. ad l.c.

18 MARTI 1969, p. 752.

19 BELLOMO 2008, p. 189, n. 366; p. 603, n. 37. Per Riccardo si v. oggi GIAZZI 2016/1.

batur”), in sei punti, che il *sophisma* è vero; la seconda, in uguale numero di punti, che è falso (“sed e contra”). In entrambe le sequenze si deducono (“arguo sic”) conseguenze certe (“certum est”) a partire da una data lettura del *casus*. La solutio (“solvo et dico”) dimostra l’unica possibilità che verifica le condizioni imposte dal problema considerato. Come ha chiaramente mostrato Alain De Libera, il *modus sophisticus* è il metodo di ragionamento che dalla fisica alla logica tesse ad estendersi, tra la fine del Duecento e il Trecento, a tutti i settori del sapere, così caratterizzando la *logica modernorum*.²⁰ A questo formato discorsivo si adegua, ad esempio (pur nella varietà dello stile personale), anche Iacopo Belvisi († 1335).²¹ La puntigliosa esposizione delle ragioni *pro et contra* che Alberico rimprovera ai giuristi francesi è ormai divenuto il metodo espositivo che caratterizza i nuovi indirizzi scientifici, al punto d’attrarre invincibilmente – appunto – anche quel Riccardo Malombra che, a parere del giurista bergamasco, avrebbe dovuto rappresentare il punto di resistenza alle deprecabili novità importate d’oltralpe. Ma v’è altro ancora.

S’è visto che Alberico da Rosciate propone, contro l’andazzo dei dottori moderni, il ritorno al modello – obiettivamente arcaicizzante – offerto da Martino da Fano: ma, di fatto, a quel programma didattico egli stesso non si attiene per nulla. Come ho mostrato altrove,²² nelle opere della maturità Alberico si adegua ad uno schema espositivo che non solo riproduce, senza varianti, quello abituale tra i suoi contemporanei, ma nella lunga serie di *oppositiones* e *quaestiones* ha ben presente la lezione di Pierre de Belleperche. In aggiunta, egli non mostra segno alcuno di disapprovazione verso le sottigliezze usate da Jacques de Revigni riguardo al complesso tema delle fallacie (di cui, peraltro, s’era già occupato Accursio²³) che egli stesso illustra in quel *Dictionarium* ove largo spazio è inoltre dedicato agli argomenti dialettici.²⁴ La polemica, infine, verso quanti indulgono all’uso di concetti quali ‘formato, forma, sostanza, accidenti e simili’ appare del tutto fuori luogo se si pensa che ad essi fecero ampio ricorso sia gli antichi glossatori, sia lo stesso Alberico per tutta l’estensione dell’opera sua.

In forza di questi rilievi la lunga *querelle* premessa da Alberico al commento sul *Digestum vetus* riesce, ai nostri occhi, pressoché incomprensibile. Sostanzial-

20 DE LIBERA 1995, pp. 363–64; Id. 1991, pp. 47–8.

21 BELLOMO 2011, pp. 222–30.

22 PADOVANI 2011, pp. 384–85. Di ciò s’era già accorto BESTA 1894, p. 123, n. 1: “Basta una semplice e superficiale lettura delle opere di Alberico per convincersi ch’egli subì in modo assai più intenso l’influenza dei giureconsulti francesi” piuttosto che “l’antico metodo de’ giuristi italiani”.

23 PADOVANI 2006, pp. 133–36 sul modello di Pietro Spano.

24 ALBERICUS DE ROSATE 1573, fol. 57rb–62vb.

mente contraddittoria e mal documentata, fraintende o – addirittura – distorce deliberatamente le reali posizioni del proprio maestro, fedele al *modum sophisticum*. Nel complesso, essa appare una reazione istintiva, quasi epidermica, a novità di segno diverso che tuttavia Alberico affastella insieme senza distinguerle:²⁵ quasi che uno e medesimo fosse il metodo dei *doctores ultramontani* e di quei *moderni* – per lo più italiani²⁶ – che nei primi decenni del Trecento, abbracciando la *logica modernorum* di impianto proposizionale, proponevano sillogismi in forma di *consequentiae*; oppure, ancora, quando affianca la rivoluzione semantica modista – coinvolgente i termini forma, sostanza, accidente²⁷ – alla predicazione dei nuovi teologi: presumibilmente quelli attratti dalla ‘via moderna’ di cui tutto gli sfugge, a cominciare dal lessico e dalle tecniche argomentative.²⁸

3 La svolta metodologica di Odofredo e la letteratura coeva

Una volta sgomberato il campo dall’ingombrante fantasma di Alberico da Rosciate, si può guardare al metodo dei commentatori da un’altra prospettiva. Ai nostri occhi moderni esso può apparire meccanico, esteriore, pedante: ma sarebbe un errore ritenere che quella tecnica si riproponesse sempre identica in ogni autore. Come tenterò di mostrare più avanti,²⁹ la via seguita dai giuristi tre-quattrocenteschi fu tracciata da ogni interprete secondo i propri intenti didattici con accentuazioni diverse, solo apparentemente lievi ma infine non trascurabili. In particolare, la presenza di un *summarium* – introdotto da ‘hoc dicit’ in apertura al commento di ogni legge – sebbene annunciato qua e là in postille manoscritte risalenti alla fine secolo XIII–inizio XIV – trovò nei commentatori utilizzazione costante.³⁰ Fu, questo, un progresso di notevolissima importanza, giacché per suo tramite fu evidenziata la *ratio* delle leggi sottoposte ad analisi. Come la testa precede il resto del corpo e ne organizza le articolazioni e le

25 Quello dell’affastellare dati di provenienza diversa sembra, peraltro, un carattere della produzione albericiana. Cf. PADOVANI 1983, pp. 256–59.

26 Cf. PADOVANI 2001–02, p. 434.

27 MARMO 1994, pp. 109–36.

28 Cf. almeno FOREST-VAN STEENBERGHEN-DE GANDILLAC 1965, pp. 622–43. Analoga polemica svilupperà, di lì a non molto, Giovanni da Legnano contro “qui vino inebriantur, cum scripturas sacras male intelligunt atque pervertant, inebriantur saltem, cum abutuntur seculari sapientia et dyalecticorum tendiculis que non tanta vincula sunt appetenda quod fantasma, id est umbræ quedam et ymagines que cito pereunt et resolvuntur” (GIOVANNI DA LEGNANO 2004, p. 9. Cf. anche p. 290).

29 Pp. 139–55.

30 ERRERA 2007, pp. 93–9; PADOVANI 2011, p. 380.

funzioni, così doveva essere per la *mens legis*, posta in capo al commento di ogni frammento, esteso o breve che fosse.

Ennio Cortese ha pertanto giustamente individuato nella ricerca della *ratio* della norma il carattere distintivo della scuola del commento e il tramite alla costruzione di istituti ignorati dalla lettera delle fonti romanistiche.³¹ Di sicuro, l'individuazione della *causa / mens legis* non fu obiettivo ignoto ai glossatori – né si potrebbe ritenere diversamente – ma ormai il commento, meglio che la glossa, si rivelava essere il genere letterario più adatto a questo scopo. Lo fu, perché il commento si presentava con una struttura espositiva del tutto nuova. Qui, all'interprete basta richiamare, in caratteri sovradimensionati rispetto al resto della scrittura, le prime parole con le quali esordisce la legge di cui si occupa. Sotto l'aspetto grafico la differenza, rispetto alle pagine di un codice glossato, è evidentissima. Il testo romanistico è scomparso. Chi legge dovrà averlo presente in altro modo: perché lo conosce a memoria oppure perché ne ha sottomano un esemplare col solito apparato di glosse intorno.

Ora lo scritto del commentatore occupa, da solo, il quadro centrale della pagina – manoscritta e poi a stampa – esaurendo con un discorso lineare, compatto, ben organizzato le riflessioni svolte dal giurista. Se la glossa, inerendo alla singola parola, è paragonabile all'atomo e la *summa* – rivolta a un titolo o ad un testo del *Corpus Iuris* (Istituzioni, Codice) – all'organismo nella sua interezza, il commento si pone in posizione intermedia avendo ad oggetto la legge – aggregato coerente di parole, quasi molecola – che chiede d'essere interpretata alla luce del tutto, dell'insieme cui appartiene.

La decisione di operare sui singoli frammenti normativi, uno dopo l'altro, seguendo l'ordine della fonte romanistica o canonistica, è senza dubbio il carattere esteriore che individua la natura del commento; scelta che, di riflesso, determina il contenuto e le forme intrinseche dell'esposizione, ora finalmente continua, libera di spaziare senza intralci sulla *ratio* della norma, sulla sua efficacia, sui dibattiti dottrinali sollevati da una estesa tradizione scientifica, sui rapporti più o meno problematici con disposizioni concorrenti. L'aspetto sistematico della produzione dei commentatori, oggi evidenziata dagli storici,³² è innanzitutto la risultante del nuovo metodo ermeneutico.

Se tali sono gli aspetti che insieme concorrono a configurare il commento nella sua peculiare identità, ci si può dunque chiedere quando esso abbia fatto la sua prima apparizione. Si è generalmente propensi ad indicare il punto di svolta in Cino da Pistoia e nella sua *Lectura Codicis* (1314),³³ pur ammettendosi – come,

31 CORTESI 1995, II, p. 392; ID., 2000, p. 368.

32 A partire da KOSCHAKER 1962 p. 156.

33 Cf., ad esempio, CALASSO 1954, p. 570, HORN 1973, p. 269; PADOA SCHIOPPA 2007, p. 153.

peraltro, confessa lo stesso Sighibuldi – che l’opera fu largamente debitrice delle innovazioni portate dai giuristi francesi. Naturalmente, è impossibile negare il largo e penetrante influsso esercitato da Cino sulla giurisprudenza posteriore e italiana in particolare. A un esame obiettivo è però altrettanto impossibile negare che l’impianto della *Lectura Codicis* ciniana ricalca un modello che – ancor prima degli ultramontani – caratterizzò l’omonima opera di Odofredo. In essa appaiono già i tratti salienti del commento destinati a restare invariati nel corso di tre secoli: esteriormente, nel richiamo alla *lex* da sottoporre ad esame con la sola parola iniziale, a caratteri sovradimensionati; internamente, nella serie dei momenti in cui si articola la trattazione magistrale (*continuatio tituli* se ritenuta necessaria, *positio casus*, *expositio litterae*, *oppositiones* e *quaestiones*).³⁴ Questo impianto, ripreso pressoché integralmente dai giuristi francesi – sui quali, com’è notissimo, Odofredo esercitò un’attrazione determinante – passò in Italia (ove Odofredo rappresentava ancora una linea scientifica marginale) per l’intermediazione di Cino.

Se la mia ricostruzione è condivisibile si dovrà finalmente riconoscere al Denari quella posizione di prima grandezza – come iniziatore della scuola del commento – che per troppo tempo fu offuscata dal successo della glossa e, nella prevalente storiografia, dalla sostanziale svalutazione della produzione scientifica coeva o immediatamente successiva ad Accursio.³⁵ Nella sua opera non si riscontrano solo il carattere sistematico della trattazione e l’*ordo legendi* caratterizzanti la produzione scientifica posteriore, ma lo sforzo di contemperare il diritto giustiniano con quello statutario al quale il maestro bolognese si riferisce spessissimo comprendendone la funzione all’interno della società comunale. Di tale attenzione alla realtà politica del suo tempo è indizio rivelatore la glossa agli statuti veneziani di Iacopo Tiepolo:³⁶ iniziativa senza precedenti che denota la vastità dei suoi interessi teorici e pratici dai quali non sono esclusi il diritto longobardo, il feudale e il canonico.³⁷

Alla formulazione del nuovo assetto espositivo il Denari pervenne sulla scia delle *lecturae* di Giovanni Bassiano e di Azzone che, però, ebbero scarsa diffusione e fortunosa trasmissione per via di *reportationes*.³⁸ Lo stesso Odofredo, poi, prima di cimentarsi nell’esperimento della *Lectura Codicis*³⁹ s’era incam-

34 PADOVANI 2011, pp. 365–58.

35 Cf. le acute osservazioni di BELLOMO 2008, p. XX.

36 Cf. PADOVANI 2009.

37 Cf. TAMASSIA 1894, pp. 131–47; WOLTER 1975, pp. 31–2.

38 Cf. SOETERMEER 1991/1.

39 Rispecchianti, nella *recensio II*, confluita a stampa, i corsi del 1263. La *lectura* al Digesto vecchio sarebbe invece da assegnare al 1261–62: SOETERMEER 1991, p. 335.

minato dapprima per altra via testimoniata dalla lettura al Digesto strutturata come un apparato, per lemmi, che già prescindeva dalla contestuale presenza della fonte romanistica oggetto d'analisi. Un modello già noto, questo, per avere avuto importanti precedenti tra i canonisti, da Goffredo da Trani (*ante* 1243) a Sinibaldo de' Fieschi (1254 ca.), da Bernardo di Montmirat (1259–66) all'Ostiense (1271 ca.), per non citare che i più noti.

Cimentandosi sul Codice Odofredo concepisce un genere letterario decisamente rivoluzionario del quale lui stesso, per primo, dimostra la fecondità e le estese potenzialità ermeneutiche. La linearità dell'esposizione lo avvicina al modello della *summa* che, in tempi vicini al Denari, aveva già attratto l'attenzione di Azzone, di Goffredo da Trani e dell'Ostiense ma che – sotto il profilo strutturale – presentava una morfologia ben distinta dalla *lectura*. Innanzitutto la *summa* scaturisce da un lavoro a tavolino che sfrutta materiale già disponibile in apparati e summule, non dalla viva voce del maestro nell'aula di scuola così come avviene, di solito, per la *lectura/commentum*;⁴⁰ inoltre, l'impianto della *summa* segue alcune costanti ben precise: definizione della *substantia* di un istituto, elencazione delle sue articolazioni specifiche, delle operazioni che discendono dalla propria natura, delle utilità che soddisfa, delle cause di estinzione e via dicendo per catene di distinzioni e suddistinzioni.⁴¹

I giuristi abbandonarono presto questo modello di scrittura che viceversa trovò ancora, in pieno Quattrocento, cultori tra teologi di gran nome come Antonino da Firenze (1389–1459). Basterà, per dare una idea del tutto, un solo esempio che traggio dalla seconda parte della sua *Summa*. Divisa in titoli, il primo di essi è dedicato al peccato d'avarizia “ubi tria notari possunt. Et primo eius mali quidditatem ... Secundo eius peccati ponderositatem ... Tertio eius effectualitatem”. Trattandosi di materia assai estesa, il titolo richiede d'essere partito in capitoli dedicati alle varie specie di *avaritia vel cupiditas*. Emerge fra tutte la simonia che può riguardare i singoli sacramenti, i benefici e gli atti spirituali. Questi ultimi si distinguono a seconda che riguardino “baptizare, confirmare, corrigere, praedicare, sepulturae, ingressus religionis, patronatus”. Ogni specie qui enumerata si presta ad ulteriori distinzioni esaminate sotto il profilo

40 Come ho avuto occasione di riferire in altra sede (PADOVANI 2011, p. 377, n. 105) ritengo – sulla scorta di Meijers – che sotto la generica dizione ‘commento’ si raccolgano la *lectura* (riproduzione del corso di un docente) e il *commentum* in senso stretto, quando il testo esce dalla penna del professore al di fuori della scuola: caso, però, abbastanza raro (si pensi ad Alberico da Rosciate, che forse mai salì su una cattedra. Dico ‘forse’, perché resta da spiegare l'uso da parte dello stesso Alberico, del termine *lectura* a indicare le sue opere. Cf. GIAZZI 2016/2, p. 97). Di fatto, i due termini furono poi usati promiscuamente. Dissento comunque da WALTHER 2008, p. 53.

41 PADOVANI 2011, pp. 364–65.

pastorale, morale e giuridico. Al settimo capitolo il santo vescovo di Firenze tratta dell'usura – altra forma nella quale si manifesta il medesimo peccato. I *modi usurarum* si esplicano *in mutuis, in pignoribus, depositis, societatibus, soccidis, securitatibus, cambiis*. E con questo s'è detto tutto perché altrove lo stile – dettato dalla puntigliosità nel definire, nel catalogare, nell'enumerare – non muta per nulla.⁴²

Le *summae* delle quali s'è appena parlato debbono comunque essere distinte da quelle più note redatte dai teologi duecenteschi, a cominciare da Alessandro di Hales (*post* 1245) fino a san Tommaso (*Contra Gentiles*, 1259–64 e *Summa Theologiae*, 1265–73). La prima e l'ultima⁴³ rivelano un impianto simile. Posto il quesito, nel titolo, in forma dubitativa, si istituisce una previa discussione che inizia con “videtur quod ...” e si espongono gli argomenti di una parte dell'alternativa, generalmente quella che sarà respinta. La seconda parte della discussione comincia con “Sed contra est ...” e si adducono le ragioni a favore dell'altra parte, non direttamente opposte alle precedenti. Segue la determinazione della *quaestio* che fornisce la soluzione del maestro; in chiusura si discutono ordinatamente gli argomenti addotti nella disputa.

Questa articolazione non fu esclusiva delle *summae*: la troviamo, ad esempio, presente nel *Commentum in quattuor libros Sententiarum* di san Bonaventura (1248–55) come nei commenti di Tommaso (per esempio, le *Expositiones in Boethium*) e più avanti – seppure in veste più complessa – nel commento alle sentenze di Pietro Lombardo di Guglielmo d'Ockham (1317–20):⁴⁴ dunque in un genere letterario formalmente diverso. La constatazione mi pare rilevante, perché evidenzia la fondamentale – e generalizzata – diversità tra lo stile espositivo seguito dai teologi-filosofi e quello adottato dai giuristi, in primo luogo dal contemporaneo Odofredo.

La centralità della *quaestio* nelle *summae* teologiche duecentesche potrebbe indurre a stabilire un parallelismo con le coeve *lecturae per viam quaestionum* rintracciate da Manlio Bellomo:⁴⁵ in realtà si tratta di una somiglianza tenue dato che normalmente qui ci troviamo dinanzi a *quaestiones* piuttosto brevi e

42 ANTONINUS DE FLORENTIA 1506, pars II, cc. I–III.

43 Nella *Contra Gentiles* san Tommaso mette da parte le strutture caratteristiche dell'esposizione scolastica ispirandosi piuttosto alle opere dei Padri e dei classici facendo ricorso, così, ad una meno faticosa divisione per capitoli successivi. Cf., per le *Summae*, ANCONA 2012, pp. 24–8.

44 Anche qui si esordisce con una *quaestio* per la quale si adducono argomenti *sic e ad oppositum* (talvolta con esplicito riferimento ad autori ben individuati). Prima di avviare la discussione il maestro propone *distinctiones* intorno al significato dei termini usati; seguono le *conclusiones* magistrali, le *instantiae* (critiche opponibili alle *conclusiones*) e le *responsiones ad instantias*.

45 BELLOMO 2011, p. 86.

dallo svolgimento essenziale sviluppate attraverso argomentazioni *pro et contra* che si chiudono (ma non sempre) con una sintetica *solutio*. Mancano le risposte *ad primum, ad secundum* ecc. che solo qualche volta figurano in un altro ambito scientifico, quello dei *consilia*.⁴⁶

In conclusione, la svolta operata da Odofredo con la *Lectura Codicis* presenta caratteri di autentica novità rispetto alla produzione letteraria diffusa ai suoi tempi sia in campo giuridico come teologico. Il suo metodo espositivo si imporrà fino al Cinquecento, senza eccezioni, tra gli interpreti del diritto comune. Le varianti introdotte dai singoli maestri – pur significative delle inclinazioni culturali o delle preoccupazioni didattiche di ciascuno – non scalfirono l’impianto strutturale adottato dal genio del Denari. Tra quanti tentarono di trovare strade in grado di aggirare il valico imponente, ormai insuperabile, della glossa accursiana, toccò a lui – ormai al termine della sua vita – di rintracciare il passaggio che dischiudeva frontiere inesplorate e orizzonti vastissimi.

4 Avviamento ad ulteriori ricerche

Al termine di questa lunga premessa – introduzione necessaria alla comprensione della biografia e dell’operosità di Giovanni da Imola, uno dei più noti esponenti della scuola del commento a cavallo tra XIV e XV secolo – il lettore potrebbe attendersi una conclusione, almeno provvisoria. Non la propongo perché, al momento, ritengo sufficienti le sparse considerazioni offerte in precedenza. Disegni d’insieme ne sono stati tracciati fin troppi: ora è giunto il momento di tentare – dico, almeno ‘tentare’ – d’accostarsi alla personalità di ogni commentatore cogliendone le specifiche inclinazioni intellettuali. Alcune etichette generiche apposte su un insieme tanto variegato hanno fatto il loro tempo: in particolare quella di ‘bartolisti’, quasi che ogni interprete si adeguaesse acriticamente al pensiero del grande giurista di Sassoferrato. Oppure, ancora, quella di ‘consiglieri’ che privilegierebbe solo un aspetto della vasta produzione scientifica distribuita nell’arco di alcuni secoli tra diritto romano e canonico, comunque reciprocamente intersecantisi nel complesso sistema di diritto comune e in rapporto dialettico con i vari diritti propri.

46 Se ne ha un esempio nel *consilium pro Urbano VI* di Bartolomeo da Saliceto (DEL RE 1962, p. 258): “Restat respondere ad obiecta et licet non fore necessarium quia per inducta pro ista parte, maxime in VIII ratione principali sive XVII nu<mer>ali satis est responsum, tamen ut animum lectorum reddam magis quietum decrevi singulariter singulis respondere ...”.

Anche chi ha parlato di ‘razionalismo’ a proposito dei commentatori⁴⁷ ha detto troppo e insieme troppo poco. Troppo, perché il termine è equivoco e potenzialmente fuorviante; poco, perché la parola resta vaga per almeno due motivi. In primo luogo, infatti, non è sempre vero che i commentatori si distaccarono dall’autorità del testo e della glossa che – particolarmente nel caso di Giovanni da Imola, e non solo – sono invece continuamente invocati, chiariti e discussi (spesso per confermarne la validità). Se si procede innanzi – perché l’intelligenza e la storia lo richiedono – è solo a partire da quei dati, comunque imprescindibili in teoria e di fatto. In secondo luogo, occorre valutare attentamente la natura e la funzione degli strumenti razionali di volta in volta utilizzati.

S’è già accennato al fastidio provato da Savigny e da altri dopo di lui nei confronti delle sottigliezze scolastiche poste in campo dai commentatori. A questo rilievo critico si potrebbe ribattere che quello stesso impianto non ha impedito – e tuttora non impedisce – di cogliere profondità di pensiero e illuminanti suggestioni nelle opere di san Tommaso o di san Bonaventura. Ma v’è altro. Accadde più volte che quante appaiono astratte sofistiche si rivelino, ad un esame più attento, sensibili progressi scientifici. Propongo, qui, solo un paio d’esempi che ritengo significativi. Poiché di essi mi sono occupato altrove, estesamente, bastino sintetici rinvii.

Uberto da Bobbio (dottore ‘antico’) aveva scritto che, posta l’asserzione “se vi è il sole sopra la terra è giorno”, segue, *a contrario sensu*, che “se il sole non è sopra la terra, non è giorno”. Per Giovanni d’Andrea l’inferenza è certamente valida, non però in forza dell’argomento addotto dal lontano predecessore, bensì per distruzione dell’antecedente.⁴⁸ L’approdo finale è il medesimo per entrambi i giuristi, ma la via percorsa per raggiungere il risultato è radicalmente diversa. Lo stesso accade quando si tratta di spiegare una glossa irneriana che – a detta di Odofredo⁴⁹ – risultava più oscura del testo di legge che pretendeva di illustrare. Su di essa si esercitarono prima Ugolino, poi Accursio con varie proposte interpretative.⁵⁰ Odofredo, dal canto suo – riprendendo un suggerimento del

47 PIANO MORTARI 1976, pp. 35: “l’affermarsi più largo di uno spirito di razionalismo” si manifesterebbe con evidenza in “un atteggiamento di indipendenza e di rifiuto all’ossequio acritico di autorità anche dal prestigio eccezionale come quello della compilazione giustiniana e, necessariamente, pure della *Glossa accursiana*”. Cf. anche p. 37.

48 Cf. PADOVANI 2006, pp. 172–78.

49 ODOFREDUS 1552g, fol. 101vb, n. 1 ad C. 2.21(29).9.

50 In breve, Ugolino tenta di risolvere l’intrico ricorrendo al modello delle conseguenze fattuali (*ut nunc*). Un altro glossatore, anonimo, si attenne alla distinzione tra conseguenze dirette e inverse di cui ad Aristotele, *Topici*, II.8. 113b 15–114 a 6 (PADOVANI 2006, pp. 164–69).

suo maestro Iacopo Baldovini – perviene alle stesse conclusioni di Accursio ma ricorrendo alla distinzione tra negazione dell’antecedente e negazione dell’intera conseguenza.

I due esempi chiariscono bene l’uso della dialettica da parte dei commentatori perché non si tratta solo di sterili esercitazioni intellettuali – come sosteneva Savigny – né di ricorso a un semplice metodo espositivo, del tutto estrinseco – come, più di recente, ha creduto Paradisi. Qui si tratta di metodo, perché nella scienza non conta, in definitiva, il solo risultato finale, ma la via o il percorso per il quale vi si perviene. Di volta in volta si giudicherà della economicità, dell’aderenza alle leggi logiche, dell’evidenza: ma provando e riprovando in una discussione sempre aperta, comunque non sterile, come s’incaricherà di dimostrare l’evoluzione posteriore del pensiero, non solo giuridico.

Comprendere appieno questo punto è d’importanza decisiva: se gli storici del diritto lo terranno presente, vecchi e superati pregiudizi nei confronti della scuola del commento potranno finalmente essere messi da parte.

Giovanni da Imola. La vita

1 Gli anni giovanili e la formazione culturale

La prima biografia moderna di Giovanni, scritta da Dino Staffa nel 1937¹ è restata, fino ad oggi, il dato di riferimento fondamentale per quanti si sono occupati di questo giurista. La voce curata da Naz² per il *Dictionnaire de Droit Canonique* nel 1957 poco vi aggiunse. Molto più avanti s'è spinta, quasi trent'anni fa, Annalisa Belloni nella sua ricerca sui docenti di diritto a Padova nel Quattrocento.

Alcuni storici ritennero Giovanni nativo di Bologna: tra questi Forster, Tritthemius (Iohann Heidenberg), Orlandi e Van Hove;³ altri – ben più numerosi – di Imola: Foresti, Fichard, Mantua Benavides, Panciroli, Pasquali Alidosi, Manzoni, Borsetti Ferranti Bolani, Mancurti, Fantuzzi, Alberghetti, Angeli, Mazzetti, Savigny, Schulte, Pardi, Negri.⁴ A partire dal saggio di Staffa gli studiosi più recenti – Ercolani, Berra, Galassi, Lange-Kriechbaum, con la sola eccezione di Belloni, ancora incerta, non hanno avuto dubbi nell'accogliere la patria imolese.⁵

Altri problemi suscitò l'identificazione del ceppo familiare cui il giurista appartenne a causa dell'identificazione, sostenuta dall'erudito imolese Antonio Ferri

1 Cf. STAFFA 1937.

2 Cf. NAZ 1957.

3 FORSTER 1584, fol. 57ra; TRITHEMIUS 1546, p. 298; ORLANDI 1714, p. 145; VAN HOVE 1928, p. 262;

4 IACOBUS PHILIPPUS BERGOMENSIS 1524, p. CCLXXXII; FICHARD 1584, fol. 158va; MANTUA BENAVIDES 1584, fol. 164vb; PANZIROLI 1637, p. 228; PASQUALI ALIDOSI 1620, p. 116; ORLANDI 1714, p. 145; MANZONI 1719, p. 270; BORSETTI FERRANTI BOLANI 1735, p. 13; MANCURTI 2006, p. 145; FACCIOLATI 1752, p. 96; FANTUZZI 1784, p. 351; TIRABOSCHI 1807, p. 508; [ALBERGHETTI] 1810, p. 38; ANGELI 1828, p. 31; MAZZETTI 1847, p. 222; SAVIGNY 1850, VI, p. 277; SCHULTE 1877, p. 296; PARDI 1903, p. 94; NEGRI 1907, p. 183. Incerto tra le due patrie PAPADOPOLI 1726, p. 212.

5 ERCOLANI 1952, col. 1863; BERRA 1965, p. 272; GALASSI 1986, p. 15; BELLONI 1986, p. 236; LANGE-KRIECHBAUM 2007, p. 807.

(1655–1728),⁶ con Giovanni di Nicolò Ugodonici, esponente di una nobile prosapia locale. Di quest'ultimo personaggio le fonti archivistiche imolesi forniscono notizie dal 1345 al 1371, senza mai attribuirgli il titolo di dottore.⁷ *Legum doctor* fu invece Giovanni di Antonio del fu Nicolò Ugodonici ricordato tra il 1418 e il 1421: quasi certamente il *legum doctor Iohannes de Ugodonici de Imola* che a Bologna lesse l'Inforziato *de sero* con *Iohannes de Imola* nel 1420.⁸ Dell'omonimo Giovanni di Domenico, *sapiens vir* (menzionato dalle fonti tra il 1355 e il 1383), si sa che fu commissario per le usure del vescovo d'Imola.⁹ A complicare un quadro già tanto intricato si aggiunge un Giovanni di Tommaso che appare almeno in due atti del 1421 e 1423.

- 6 Cf. almeno FERRI 2002, p. 179 e p. 107: “Giovanni di Nicolò Ugodonici ovvero de’ Nicoletti detto per antonomasia Giovanni da Imola”. La medesima opinione fu sostenuta anche in FERRI 1717, p. 320 (“Ugodonnici, detti poi Nicoletti. Famiglia antica e consolare, illustrata dal famoso giuriconsulto Giovanni da Imola”; *Nomi, cognomi, soprannomi antichi e moderni di famiglie, luoghi, fondi, ville, terre, castella, chiese, pievi et altro di notabile della città, distretto, territorio, contado e diocesi d’Imola e di altrove in parte: estratti dagli atti autentici e istorie e contenuti negl’indici del presente volume compilato da me ANTONIO FERRI imolese l’anno del Signore 1723*, in BIM, ms. imol. A.B.3.7, n. 72, p. 44 (“Ugodonici, già Zanioli poscia Nicoletti e Comesi”) e in ID. 119 *sub Nicoletti* (“Giovanni di Nicolò Ugodonici anche detto de Nicoletti” con disegno dell’ “arme de gli Ugodonici alias Comesi ovvero Nicolecti da Imola” con tre chiron turchini in campo bianco o d’argento. In un foglio volante è allegato l’albero genealogico degli Ugodonici, ove Giovanni († 1426) è rappresentato figlio di Nicolò assieme ai presunti fratelli Andrea († 1406) e Conte (Comese, † 1405). Altrettanto fantasioso è un altro albero, inserito nella medesima cartella da Romeo Galli (1872–1945). Non se ne darà conto. Il *Blasone Bolognese, cioè Arme gentilizie di famiglie bolognesi nobili cittadinesche e aggregate con annotazioni, Bologna 1791, presso Floriano Canetoli, Famiglie Nobili, N-O*, fol. 45, n. 705, custodito nella Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna, esibisce, per la famiglia Nicoletti, l’immagine di un leone rampante (acquaforte senza colori). Sulla scia di Ferri si pose anche MANCURTI 2006, p. 145.
- 7 Al più e occasionalmente, la qualifica di *sapiens vir* o *advocatus*, se a lui davvero si riferiscono alcuni atti, rogati tra 1373 e il 1383, nei quali compare un *Iohannes Ugodonici*, già defunto nel 1385. Riferimenti anche in GADDONI-BUGHETTI 1995 *sub Çoani d’Ugodonego* (a meno che non si tratti di Giovanni di Domenico, del quale si parlerà poco sotto). Per il padre di lui, Nicolò, cf. ancora GADDONI-BUGHETTI 1995, p. 331, ove è detto *iurisperitus* e *advocatus* (22.4.1354); ANTONIO FERRI, *Genealogia delle famiglie nobili imolesi*, in BIM, ms. imol. 15.B4, 3–7, n. 119 ne riferisce l’iscrizione sulla pietra tombale che si trovava nel chiostro di S. Domenico a Bologna: “Sepulchrum Nobilis et Egr[egii] Doct[oris] D[omi]ni Nicolai de Ugodonici Civis Bononiensis et fil[iorum] discen[dentium]. Ego (?) et successoribus. 1388, 20 mensis Maij”.
- 8 DALLARI 1924, p. 44.
- 9 PADOVANI 2010, p. 132, n. 400.

Poiché gli errori si sommano ad altri, generando ulteriori incomprensioni, accadde pure che Staffa, sulla scia di Fantuzzi¹⁰ attribuisse a Girolamo Rossi la prova dell'appartenenza di Giovanni da Imola “alla nobile stirpe degli Ugodonici”: ma il cinquecentesco storico di Ravenna s'era limitato a riferire un documento del 1382 nel quale un *Joannes Ugodonitius Foro Cornelianus* figurava a Ferrara tra i procuratori di Guido da Polenta presso Galeotto Malatesta.¹¹

In breve e per troncare alla radice l'intricato ginepraio nel quale restò imprigionata la vecchia storiografia, basterà ribadire, qui, che la responsabilità dell'erronea identificazione tra i due Giovanni ricade per intero e con tutta evidenza sulle spalle del sei-settecentesco Antonio Ferri le cui considerazioni, trasmesse dal concittadino Giulio Papotti a Fantuzzi, alimentarono la falsa credenza di un Giovanni da Imola appartenente al nobile ceppo Ugodonici, poi Nicoletti.¹² Meglio vide – *una tantum* – Panciroli che non esitò a dirlo nato *ex infima plebe*.

La consultazione degli atti conservati nell'Archivio di Stato di Imola consentono di tracciare, in realtà, una più precisa prosopografia. Da un capostipite Nicoletto de' Calci,¹³ originario di Bologna, nacquero almeno tre figli: Deoda-

10 FANTUZZI 1784, p. 351; STAFFA 1937, p. 77: “Alii cum Rossi et Ferri eum ex nobili de Ugodonici stirpe ortum dicunt”. L'anno indicato – il 1432 – è, di nuovo, sbagliato.


11 RUBEI 1589, p. 590.

12 FANTUZZI 1784, p. 351: “Questo insigne legale, sempre chiamato col nome della Città, ove ebbe origine la sua famiglia, che poi passò a stabilirsi in Bologna, ebbe per Padre Nicolò di Domenico, onde crediamo, che poi Giovanni fosse denominato ancora de Nicoletti, dal nome del Padre Nicolò”. La stessa confusione si nota nelle schede manoscritte di Baldassarre Carrati (1735–1812), *Cronologie di famiglie di Bologna*, IV, tav. 154, in Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bologna, secondo le quali da Domenico Ugodonici sarebbe disceso Nicolò, padre di Francesco e dei *legum doctores* Conte, Gomezio, Andrea e – appunto – Giovanni, dai quali nacquero l'*utriusque iuris doctor* Michele, Ludovico, Testa, Battista e Antonio. Il *sapiens et nobilis vir Nicholaus qm nobilis viri domini Dominici de Ugodonici* è ricordato nella documentazione dal 1353 al 1403. Frequenti riferimenti in GADDONI-BUGHETTI 1995, *passim*: in particolare, a p. 331 (22.4.1354) ove è detto *iuris peritus*.

13 *Nicholettus qm Iohannis olim Nicoletti de Imola* è esecutore testamentario di Verde, figlia del fu frate Albertino di Imola, assieme a Pirondo, figlio della stessa Verde e di frate Deodato (ASI, *Bertus a Vulpe*, I, cc. 33v–34r, 27.12.1379). Il testamento istituisce erede Pirondo e assegna un legato a favore di sua sorella Mirabile.

to¹⁴ padre di Pirondo,¹⁵ Andriolo padre di Michele¹⁶ e Giovanni padre di Nicoletto:¹⁷ il genitore, appunto, del nostro Giovanni.

L'albero genealogico – utile per intendere meglio quanto si dirà di seguito – può essere rappresentato come segue:



Ora, i primi documenti che riguardano Giovanni lo vedono, di fatto, legato da stretti rapporti con questi personaggi. Il 13 aprile 1390 *Iohannes filius qm Nicoletti sartoris* – dunque, già orfano di padre – è coinvolto in una lite scaturita a seguito del testamento steso da mastro Michele del fu Andriolo de’ Calci. Questi aveva

14 Cf. n. precedente.

15 *Magister Pironus qm fratris Deodati de Imola* aveva sposato *Savia qm Muçoli barberii de Imola*. Questa, nel suo testamento, dopo avere nominato esecutore il marito, istituisce eredi le nipoti Verde e Polonia, figlie di Giorgio nato da Pirondo (ASI, *Bertus a Vulpe*, I, cc. 130v–131r, 23.5.1397). Pirondo, sarto, figura in vari documenti. Cf. GADDONI-BUGHETTI 1995, pp. 255 (29.10.1364), 260, 305–06; ASI, *Bertus a Vulpe*, I, c. 35r (31.1.1381); c. 100v (21.5.1393); III, c. 21v (12.1.1387); 117v (24.4.1387); IV, c. 18v (12.1.1388), 29v (18.1.1387), 36r (19.1.1388); VI, c. 25v (12.1.1390), 106v (22.3.1390), 127v (14.4.1390), VII, c. 110v (21.7.1391), 111r (25.7.1391), 157r (10.9.1390). Documento, quest’ultimo, che ricorda la sua elezione a priore della Società della Beata Vergine Maria presso i domenicani (cf. anche GADDONI 1913–15), p. 44 [563].

16 Michele *da le Calçe* appare in GADDONI-BUGHETTI 1995, pp. 45 (21.1.1357) e 306. *Magister Michael de Calcis filius qm Andrioli di Bononia civis Imol.* fa testamento istituendo eredi suo figlio Ludovico e *Iohannes filius qm Nicoletti sartoris de Imola eius nepos*. (ASI, *Bertus a Vulpe*, VI, c. 124r, 13.4.1390). Questi è il Giovanni del quale ci occupiamo. A rigore, si tratta del pronipote ma “*appellatione nepotis continentur pronepos vel abnepos*” (BARTOLUS A SAXOFERRATO 1602c, fol. 96ra, n. 2 ad D. 28.2.29.6 c.m., § *Instituens*).

17 Cf. n. 13.

18 *Iohannes qm magistri Nicholetti, civis imolensis*, è ricordato in ANI, *Compagnus Anchibeni*, II, cc. 22v, 31r, 35r, 36r per l’anno 1343.

19 La documentazione imolese che lo riguarda è assai estesa, a partire dal 1387. Il 23.9.1420 (ASI, *Antonius de Monte*, IV, cc. 255v–256r) *Georgius qm magistri Pironi sartoris* è testimone ad un contratto di cui è parte il nostro giurista.

disposto a favore di Franceschina del fu Duzolo di Casalecchio, sua moglie, un letto e una guarnacca vedovile di panno nero, istituendo eredi, nel contempo, a metà, il figlio Ludovico e Giovanni, suo nipote. La vedova, lamentando il mancato adempimento del legato, aveva concordato con gli eredi di risolvere la questione mediante lodo affidato a un certo Pellegrino fu Ubaldino di Rio Sanguinario e Berto dalla Volpe, notaio. Costoro condannano i due eredi a pagare ventisette lire bolognesi più altre undici per le spese del giudizio. In compenso Franceschina – passata a seconde nozze – avrebbe rinunciato a certe altre pretese su una casa nella cappella di San Giuliano, presso tale Bartolomeo de' Calci e i diritti della chiesa di San Giovanni. Il pagamento della somma richiesta pose fine alla contesa.²⁰

Di lì a pochi mesi *Iohannes adultus filius qm Nicoletti sartoris* è costretto nuovamente a comparire innanzi a Bartolomeo *de la Lana* da Reggio, vicepodestà d'Imola, per richiedere come curatore Iacopo del fu Vaino Vaini affinché questi autorizzi la vendita di un appezzamento di terra nel fondo *Binuçoli*, per venti lire bolognesi, a Domenico del fu Ugolino da Mongardino.²¹

Nonostante le difficoltà economiche²² – presumibilmente alleviate dal sostegno di un gruppo familiare largo e solidale, esercente la sartoria – Giovanni si è già avviato, nel frattempo, agli studi di diritto. Della sua formazione precedente non si sa nulla. Può darsi che ricevesse la sua prima istruzione sotto un sacerdote – Giovanni di Donato da Laderchio, parroco di San Giacomo – che nel suo testamento, redatto il 3 gennaio 1423, dopo avere ricordato gli allievi “qui steterint ad adiscendum cum dicto testatore”, eleggeva patrono della erigenda cappella di san Michele Arcangelo in San Cassiano l’“*eximium iuris utriusque doctorem dominum Iohannem Nicoletti de Imola*”.²³ Certo è che nell'estate 1390 gli Anziani di Bologna concedono, su richiesta del signore d'Imola, Bertrando Alidosi, che *Iohannes Nicoletti*, studente in diritto civile, possa condurre con sé, nella città natale, i propri testi di studio: un Codice, un Digesto

20 ASI, *Bertus a Vulpe*, VI, c. 124r (13.4.1390). Si noterà la presenza, tra i testimoni, di *Pirondus qm fratris Deodati* che il giorno seguente è accanto a *Iohannes qm Nicoletti sartoris* tra i testimoni di un atto nuovamente rogato da *Bertus a Vulpe* (ASI, I, c. 87v, 14.4.1390).

21 ASI, *Bertus a Vulpe*, VI, cc. 261r–263r, 16.11.1390, *presentibus magistro Pirondo sartore filio qm fratris Deod[ati et ...] dellis de Imola consanguineis dicti ser Iohannis adulti*. Domenico da Mongardino doveva essere in stretti rapporti con Pirondo, dato che questi figura suo esecutore testamentario (ASI, *Bertus a Vulpe*, I, c. 100v, 21.5.1393).

22 Un documento del 17.7.1390 (ASI, *Bertus a Vulpe*, VI, c. 164r) ricorda le proprietà degli eredi *Nicoletti sartoris de Imola* nella corte di Torano, sul fondo detto *de planis Taurani*. Non ho trovato altre notizie riguardanti i beni della famiglia, verosimilmente esigui.

23 PADOVANI 1994.